

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 463/10<sup>a</sup>

D&A R&M  
23.08.19



Consiglio Regionale della Calabria  
Il Consigliere Regionale  
On. Domenico Battaglia

4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA CALABRIA

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27349 del 25/9/2019

Classificazione 2-5

Proposta di legge

Di iniziativa del Consigliere Regionale:  
Domenico Battaglia

Recante

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI:

- 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- 25 novembre 1996, n.32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)".

Reggio Calabria li 25/09/2019

Il Consigliere Regionale  
Domenico Battaglia

## RELAZIONE

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli e apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale).

L'articolo 1 modifica il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) consentendo alle famiglie, in possesso dei requisiti per ottenere la regolarizzazione dei rapporti locativi o la permanenza temporanea, di poter presentare agli Enti proprietari o gestori, la relativa istanza entro centoottanta giorni decorrenti dall'1 novembre 2019. Il termine previsto dalla normativa vigente è scaduto il 30 giugno 2019. Agli uffici dell'ATERP Calabria sono pervenute in totale 770 domande fra richieste di regolarizzazione delle occupazioni abusive prima del 30 giugno 2013 e domande di permanenza temporanea per le occupazioni senza titolo dall'01 luglio 2013 al 31 dicembre 2015. Sui termini e i requisiti previsti dalla normativa in questione è stata data, da parte degli Enti (ATERP regionale e Comuni), scarsa informazione in merito e di conseguenza molte famiglie pur avendo i requisiti non hanno prodotto la relativa domanda.

L'articolo 2 modifica rispettivamente il comma 1- sexies dell'articolo 1 e il comma 7-bis dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Con il comma 1, lettera a) viene introdotto il termine del 30 giugno 2020 entro il quale la Giunta Regionale adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS (Edilizia Residenziale Sociale), i criteri e le procedure di assegnazione nonché i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e delle periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.

L'articolo 3 introduce modifiche al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale). Con il comma 1, lettere a) viene stabilito che gli assegnatari di alloggi di ERP, di proprietà o gestiti dall'Aterp regionale, che alla data del 30 giugno 2019, sono morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria entro il 30 aprile 2020 versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti. Vista l'alta percentuale di morosità da parte degli utenti la norma consentirà all'Aterp regionale di recuperare e incamerare importanti risorse aggiuntive da impegnare nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli alloggi e delle parti comuni e bloccherà di fatto gli sfratti nei confronti degli inquilini morosi evitando anche possibili turbative dell'ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre sempre entro il 30 aprile 2020, gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della l.r. n. 32/96 potranno, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare negli ultimi cinque anni.

Con il comma 1, lettera b), infine, viene stabilito che entro il 30 aprile 2020 sia l'Aterp regionale che i Comuni possono predisporre nuovi e appositi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di proprietà. Tale disposizione si rende necessaria in quanto molti Comuni, proprietari di immobili di ERP, non hanno potuto rispettare il termine precedentemente stabilito dalla normativa regionale vigente (30 aprile 2019) poiché il Governo precedente aveva prorogato al 31 luglio 2019 il termine ultimo per l'approvazione dei rispettivi Bilanci di previsione. I nuovi programmi dovevano essere inseriti e approvati con la manovra di bilancio.

L'articolo 4 dispone la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

## Relazione Economica – Finanziaria

Gli articoli 1, 2 e 3 sono norme regionali di carattere esclusivamente ordinamentale che non incidono in termini di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) già modificata e integrata dalla l.r. n. 38/2018 e dalla l.r. n. 47/2018 che hanno superato positivamente sia il vaglio del Governo su eventuali profili di incostituzionalità e sia quello della Corte dei Conti della Calabria sull'aspetto finanziario della normativa regionale.

L'articolo 2 modifica il comma 1- sexies dell'articolo 1 e il comma 7-bis dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) già modificata e integrata dalla l.r. n. 57/2017, dalla l.r. n. 19/2018 e dalla l.r. n. 47/2018 che hanno superato positivamente sia il vaglio del Governo su eventuali profili di incostituzionalità e sia quello della Corte dei Conti della Calabria sull'aspetto finanziario della normativa regionale.

L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) già modificata e integrata dalla l.r. n. 19/2018 e dalla l.r. n. 47/2018 che hanno superato positivamente sia il vaglio del Governo su eventuali profili di incostituzionalità e sia quello della Corte dei Conti della Calabria sull'aspetto finanziario della normativa regionale.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

#### **Titolo : Legge regionale “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI:**

- 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- 25 novembre 1996, n.32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



#### **Art. 1**

##### **(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1995)**

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificato:

a) al comma 1-ter, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2019".

#### **Art. 2**

##### **(Modifiche alla l.r. 32/1996)**

1. La legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificata:

a) al comma 1- sexies dell'articolo 1, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 7-bis dell'articolo 52, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020".

#### **Art. 3**

##### **(Modifiche alla l.r. 57/2017)**

1. La legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2019" e le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

b) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020".

#### **Art. 4**

##### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.